



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA**

**L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTA** il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA** la L. 14 luglio 1965, n. 963 e s.m.i., concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e s.m.i., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa legge;
- VISTO** il Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTE** le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, inclusi nelle GSA 10, 16 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del citato Reg. CE n. 1967/2006;
- VISTI** i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico, adottati a livello nazionale da ultimo con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale del 19 maggio 2011;
- VISTO** il decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le modalità di attuazione per l'anno 2011 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di prelievo;
- CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. 2 del citato decreto 14 luglio 2011 statuisce che per le unità da pesca in discussione, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni e fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei citati piani di gestione, e come la decorrenza della stessa interruzione debba esser disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATO** di dover dare attuazione ad ogni altra disposizione contenuta nel predetto D.M. 14 luglio 2011;
- SENTITI** nelle more della ricostituzione del Consiglio Regionale della Pesca, gli Enti di ricerca coinvolti nella stesura dei citati piani di gestione, nonché le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le Direzioni Marittime dell'Isola, nella riunione appositamente convocata per il giorno 03 agosto 2011;
- CONSIDERATO** che nella stessa riunione è emerso, all'unanimità, l'indicazione di uniformare la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca nella Regione Siciliana al disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato D.M. 14 luglio 2011, fatta eccezione per le unità alturiere iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP);
- CONSIDERATO** come, sempre nella stessa riunione, in merito a quest'ultima tipologia di unità alturiere, è stato evidenziato che l'attività di prelievo è svolta in aperta concorrenza con altre unità battenti bandiera di Paesi extracomunitari rivieraschi e che, quindi, l'interruzione temporanea in discussione determina effetti ben più limitati sulla tutela delle risorse biologiche;
- RITENUTO** conseguentemente di poter accogliere per la marineria di Mazara del Vallo (TP) la richiesta di anticipare l'inizio dell'interruzione in discussione al mese di agosto;
- RITENUTO** necessario determinare con apposito provvedimento la durata e la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.M. 14 luglio 2011, per la Regione Siciliana;

## DECRETA

- Art. 1** Fermo restando quant'altro disposto dal decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si dispone che per le navi da pesca di cui al comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, ad eccezione di quelle iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP) abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca decorra per trenta giorni consecutivi dal 30 settembre 2011, in sintonia con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato D.M. 14 luglio 2011.
- Art. 2** Per quanto in premessa specificato, le unità da pesca iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP), abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, effettueranno l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 10 agosto 2011. Le medesime unità non potranno, comunque, esercitare attività di pesca entro le 12 miglia dalla costa in tutti i compartimenti marittimi dell'Isola nel periodo individuato all'art. 1.
- Art. 3** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 05/04/2011, n. 5.

Palermo, li 03 agosto 2011

**L'ASSESSORE**  
**(Elio D'Antrassi)**  
*(firmato)*